

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 1244      DEL 22/12/2016**

**OGGETTO:** Rinnovo convenzione con la Ditta "Deiana Celestina Franca" per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
<b>STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 22/12/2016	Al 06/01/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione;

**Premesso che**

- in data 22.01.2015 è stata stipulata, sulla base della DGR n. 26/9 del 24.05.2011, una convenzione con la Ditta Deiana Celestina Franca per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi specializzati ex D.L.gs 114/1998.
- la Sig.ra Deiana Celestina Franca, con nota PG/2016/46049, ha inoltrato formale richiesta di rinnovo della convenzione suddetta;
- il Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale, con nota del 13.12.2016, ha comunicato che nulla osta al rinnovo della stessa;
- è di prossima costituzione l'Azienda per la Tutela della Salute e il Direttore Generale della ASL 1 di Sassari, con nota del 29.11.2016, ha disposto di assicurare la continuità contrattuale fino al 30.06.2017, nelle more della piena operatività delle nuove strutture ATS.

**Ritenuto** di dover procedere al rinnovo della convenzione con la Ditta Deiana Celestina Franca fino al 30.06.2017, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**Visti** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale.

***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di approvare il rinnovo della convenzione con la Ditta Deiana Celestina Franca per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi specializzati ex D.L.gs 114/1998, fino al 30.06.2017, da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la stipulazione;
- di incaricare l'Area AA.GG.AA.LL.C. della stipulazione della convenzione, e dell'esecuzione del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, il Servizio di Farmacia Territoriale, il Dipartimento di Prevenzione – SIAN e il Servizio Contabilità e Bilancio;

**Il Commissario Straordinario  
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n.1

Struttura proponente: AAGGAALLC

Il Responsabile dell'Istruttoria: os

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 2 DI OLBIA**

**Convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati ex D.Lgs. 114/1998.**

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede legale dell'Asl n. 2 di Olbia,

**tra**

- **L' ASL n. 2 di Olbia** con sede legale in Olbia, nella via Bazzoni-Sircana, 2/2A (Località Tannaule), 07026 Olbia, C.F. 01687160901 rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Paolo Tecleme, nato a Sassari il 16.11.1959, in qualità di Legale Rappresentante;

**e**

- La **Ditta Deiana Celestina Franca** con sede legale in Buddusò, via Dante snc, codice fiscale - partita IVA DNECST57R55G147F, iscritta al registro delle imprese presso la CCIA di Sassari al n. REA SS – 170847, il cui esercizio commerciale denominato **Deiana Celestina Franca** è ubicato in Buddusò;

si conviene e si stipula quanto segue

**ART.1 OGGETTO E FINALITA'**

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 del D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998.

**ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI**

La Società si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei relativi provvedimenti regionali vigenti, nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASL;
- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

**ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI**

la Società assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

La presente convenzione è valida dal 23.11.2016 fino al 30.06.2017.

**4.2.** Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.

**4.3.** La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

**4.4.** In entrambi i casi di cui ai punti 4.2. e 4.3., la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

#### **ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che l'Azienda possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Società dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

#### **ART. 6 FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Tempio Pausania.

#### **ART. 7 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la ASL n. 2 di Olbia  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Paolo Tecleme**

---

**Per la Ditta Deiana Celestina Franca  
Il Legale Rappresentante  
Sig.ra Deiana Celestina Franca**

---